



ALLEGATO A alla Dgr n. 1448 del 29 ottobre 2015

pag. 1/4

CONVENZIONE

Tra la Regione del Veneto (c.f. 80007580279) con sede in Venezia Dorsoduro 3901 rappresentata dal Dirigente pro tempore del Settore Promozione e Sviluppo Igiene e Sanità Pubblica.

E

L'Azienda Ulss n. 12 Veneziana (C.F.) con sede in Venezia Via rappresentata dal Direttore Generale.

PREMESSO CHE:

Il Piano Socio Sanitario Regionale (PSSR) 2012-2016, approvato con la L.R. n. 23 del 29/06/2012 e successive modifiche ed integrazioni, stabilisce che “le reti cliniche integrate devono rispondere a due principi cardine: garantire a tutti i cittadini del Veneto una uguale ed uniforme accessibilità alle migliori cure sanitarie, nel luogo adeguato e con una tempistica adeguata, anche fornendo indicazioni sulle performance cliniche delle diverse strutture; garantire la sicurezza delle prestazioni al paziente, strettamente correlata alla expertise clinica e ad una adeguata organizzazione”.

Per dare attuazione al dettato del PSSR, la Giunta Regionale, con la D.G.R. n. 112/CR del 12/08/2013, ha chiesto un parere alla Commissione consiliare competente per l'istituzione della Rete Oncologica Veneta (ROV), definendone il ruolo e gli obiettivi, nonché i livelli (Coordinamento della Rete Oncologica del Veneto – CROV, Poli Oncologici di riferimento – PO, Dipartimenti di Oncologia Clinica e Gruppi Oncologici Multidisciplinari – GOM), esplicitando le loro competenze e gli ambiti di intervento la citata delibera è stata trasmessa alla Quinta Commissione, la quale ha reso il parere nella seduta del 26.09.2013, recepito dalla D.G.R. n. 2067 del 19.11.2013 di istituzione della Rete Oncologica Veneta.

L'obiettivo principale della Rete Oncologica Veneta è quello di garantire la tempestività nella presa in carico dei pazienti, adeguati livelli di cura e di continuità dell'assistenza, equità nelle condizioni di accesso e di fruizione. In particolare, la ROV assicura un'informazione capillare alla cittadinanza, in considerazione del fatto che, indipendentemente dalle modalità di accesso alle cure oncologiche e dal luogo di residenza, a ogni cittadino devono essere comunque fornite le migliori cure, limitandone per quanto possibile i trasferimenti, nel pieno rispetto della sicurezza delle cure erogate; garantisce, inoltre, una risposta adeguata al fabbisogno regionale ed il controllo dell'appropriatezza prescrittiva ed erogativa.

Il Centro regionale specializzato per lo studio di indicatori biochimici del tumore e della trasformazione benigna dell'Azienda Ulss 12 Veneziana, istituito con la D.G.R. n. 8918 del 28.12.1988 e rinominato "Centro per i biomarcatori diagnostici, prognostici e predittivi" (CRIBT) con la D.G.R. n. 448 del 24.02.2009, si occupa di ricerca di trasferimento nel campo dei Marcatori Tumorali, che rappresentano una tipologia di esami ideale per sviluppare un modello di analisi dell'appropriatezza.

Con DGR n. 2247 del 27.11.2014 la Giunta Regionale ha ridefinito il Centro per i biomarcatori diagnostici, prognostici e predittivi in Programma Regionale per i biomarcatori diagnostici, prognostici e predittivi, in base alle direttive di cui alla D.G.R. n. 4532 del 28.12.2007 riconducendolo nell'ambito della rete oncologica Veneta. Con il medesimo provvedimento è stato, altresì, individuato quale responsabile del Programma regionale l'attuale responsabile del Centro Dr. Massimo Gion e si è rinviato a successivo provvedimento per la stipulazione dell'accordo di collaborazione per la gestione dello stesso.

SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

Art. 1 Oggetto

La presente convenzione regola i rapporti tra la Regione del Veneto e l'Azienda Ulss n. 12 Veneziana per la conduzione del Programma Regionale per i biomarcatori diagnostici, prognostici e predittivi.

Art. 2 Denominazione e sede del Programma

Il Programma ha la seguente denominazione: Programma Regionale per i biomarcatori diagnostici, prognostici e predittivi. Il Programma fa capo all'Azienda Ulss n. 12 Veneziana.

Art. 3 Responsabile del Programma

Il Responsabile del Programma è il Dr. Massimo Gion responsabile del Centro per i biomarcatori diagnostici, prognostici e predittivi, giusta delibera, del Direttore Generale dell'Azienda Ulss n. 12, n. 1138 del 17.04.2015.

Art. 4 Funzioni del Programma

Il Programma assicurerà:

il monitoraggio dell'appropriatezza basata sull'analisi comparativa fra dati epidemiologici e i dati effettivi di prescrizione dei marcatori tumorali usando come modello PSA e CA125;

un programma di formazione finalizzato alla diffusione e implementazione dei contenuti della Guida all'uso clinico dei Biomarcatori per la corretta prescrizione del test.

Art. 5 Obiettivi del Programma

Il Programma garantisce il coordinamento, l'esecuzione, il monitoraggio, la valutazione delle attività di cui all'art. 4) secondo un piano annuale di attività presentato e, nel contempo, la gestione condivisa di risorse informative documentarie e professionali con i soggetti destinatari del Programma stesso.

Art. 6 Modalità di svolgimento dell'attività del Programma

Il Responsabile del Programma supervisiona e coordina l'attività del Programma e, prima dell'inizio di ogni anno, predispone il piano di attività annuale corredato dal preventivo di spesa e lo presenta, al Settore Promozione e Sviluppo Igiene e Sanità Pubblica che lo valuta.

Il Responsabile del Programma predispone una relazione riepilogativa annuale con una dettagliata descrizione delle attività svolte e dei risultati raggiunti ed una rendicontazione dettagliata delle spese sostenute per la gestione del Programma da presentare, entro la fine del mese di gennaio dell'anno successivo a quello cui il finanziamento si riferisce, al Settore Promozione e Sviluppo Igiene e Sanità Pubblica che le valuta.

Il piano di attività annuale corredato dal preventivo di spesa e la relazione riepilogativa corredata dalla rendicontazione economica dovranno essere sottoscritti oltre che dal Responsabile del Programma anche dal Direttore Generale dell'Azienda Ulss n. 12 per quanto concerne la documentazione economica.

Art. 7 Prestazioni a carico dell'Azienda

L'Azienda Ulss n. 12 Veneziana si impegna a:

- 1) mettere a disposizione i locali;
- 2) provvedere all'acquisizione del personale, dei beni e delle attrezzature necessarie in relazione al programma presentato;
- 3) assicurare la gestione amministrativa e contabile delle risorse assegnate al Programma compresa la rendicontazione.

Art. 8 Finanziamento

Per le attività del programma sarà previsto per l'anno 2015 un finanziamento pari ad euro 10.000,00, a partire dal 2016 e per tutta la durata della convenzione stessa, con provvedimento del Dirigente del Settore Promozione e Sviluppo, sulla base del preventivo presentato dal responsabile del programma, sarà previsto un finanziamento massimo pari ad euro 35.000,00.

Art. 9 Durata della convenzione

La presente convenzione ha validità triennale, che decorre dalla data di sottoscrizione da entrambi le parti, con possibilità di rinnovo.

Art. 10 Proprietà dei risultati

La proprietà dei risultati scientifici dell'attività, degli studi, dei prodotti e delle metodologie sviluppati nell'ambito dell'attività del Programma, compresa la proprietà dei dati, è attribuita alla Regione del Veneto. L'eventuale diffusione dei risultati delle attività dovrà essere preventivamente valutata dal Settore Promozione e Sviluppo Igiene e Sanità Pubblica ed i relativi documenti o prodotti dovranno contenere l'indicazione della partecipazione della Regione Veneto.

Art. 11 disposizioni finali

Per quanto non espressamente previsto nel presente atto, si rinvia alle norme vigenti in materia. Eventuali controversie in merito all'esecuzione della presente convenzione saranno deferite ad un collegio arbitrale.

Art. 12 registrazione

La presente convenzione sarà soggetta a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5 DPR n. 131/1986.

“Il presente Accordo, a pena di nullità, è sottoscritto con firma digitale, ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, con firma elettronica avanzata, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera q-bis) del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ovvero con altra firma elettronica qualificata”.

Per la Regione Veneto
Il Dirigente

Per l'Azienda Ulss n. 12 Veneziana
Il Direttore Generale